

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE AL DISEGNO DI LEGGE**  
**Testo Unificato DDL. 272 e connessi**  
**(polizia locale)**

1) Le parole di cui al titolo “Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e polizia locale” sono interamente sostituite dalle parole: “Legge Quadro – Istituzione dei Corpi e Servizi della Polizia Locale”.

*La locuzione “polizia locale” è inesistente posto che la Legge 65/86 ancora in vigore parla di “Polizia Municipale”. Considerato anche che con “polizia locale” si ricomprendono anche le strutture della Polizia Provinciale e di altri Enti Locali, quindi si allarga notevolmente l’area della nuova normativa, è obbligatorio prevedere l’istituzione di organi che per la prima volta assumono questa denominazione in una Legge Ordinaria.*

*La necessità di mantenere la forma della legge Quadro deriva dal riconoscimento della potestà regionale che si realizza mediante apposite fonti normative articolantesi all’interno della “cornice” della legislazione statale. Sotto questo profilo, infatti, e nella constatazione che la Legge inerente la Polizia Locale contiene e disciplina **la delega** di funzioni esclusive alla competenza dello Stato (Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza), tali materie non rientrano in alcun modo nelle attribuzioni delle Regioni limitate alla polizia amministrativa regionale e locale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.*

2) All’art. 1, primo comma, le parole da “La presente legge” a “della Costituzione”, vanno interamente sostituite dalle parole: “I Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, organizzano Corpi e Servizi di Polizia Locale in conformità alle disposizioni della presente Legge e delle Leggi dello Stato”.

3) All’art. 1, secondo comma, le parole da “La presente legge” a “della Costituzione” sono interamente soppresse.

4) All’art. 1, terzo comma, le parole “le Città Metropolitane” sono sostituite dalle parole “altri Enti Locali”.

5) Al Capo II, le parole “Politiche integrate per la sicurezza” sono interamente sostituite dalle parole “Compiti della Polizia Locale nell’ambito della collaborazione con le altre Forze dell’Ordine”.

6) L’art. 3 è interamente sostituito dal seguente: “Principi generali della collaborazione tra Polizia Locale ed altre Forze di Polizia – 1) In conformità alla legislazione vigente ed alle rispettive autonomie istituzionali, i Corpi e servizi di Polizia Locale prestano la loro collaborazione, esclusivamente per motivi di urgenza e per specifiche operazioni, all’intervento delle Autorità di polizia dello Stato. 2) Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, i Presidenti delle associazioni comunali e degli altri Enti Locali, su motivata richiesta del Prefetto e previo parere vincolante del Comandante o del Responsabile del servizio, dispongono le modalità e le forme di collaborazione di cui al comma 1”.

7) All’art. 4, primo comma, le parole “I Comuni, anche in forma associata, le Province e le Città Metropolitane” sono sostituiti dalle parole “Le Regioni”.

*L'art. 118 della Costituzione prevede tassativamente accordi tra Stato e Regioni con formale esclusione di altri Enti. Pertanto, derogare a tale disposizione integra estremi di incostituzionalità.*

8) All'art. 4, primo comma, le lettere c) e d) sono soppresse.

*L'autonomia delle Regioni e degli Enti Locali di cui all'art. 115 della Costituzione preclude forme di dipendenza, ovvero di messa a disposizione permanente di organi appartenenti alle Amministrazioni locali a quelli dell'Amministrazione centrale. In diverso avviso, si riscontrerebbero estremi di conflitto di attribuzioni sindacabile dalla Corte Costituzionale.*

9) All'art. 4, secondo comma, lettera a), le parole “cooperazione per la” sono soppresse; alla lettera b), la parola “coordinamento” è sostituita dalla parola “partecipazione”; la lettera d) è soppressa.

*L'espressione “ogni altra attività ritenuta funzionale...etc.” risulta indeterminata, quanto ad oggetto ed individuazione delle tipologie di interventi cui dovrebbe riferirsi, violando, così, il principio di tassatività della norma giuridica.*

10) All'art. 4, il terzo comma è soppresso.

11) All'art. 5, primo comma, le parole “I soggetti” sono sostituite dalle parole “Le Regioni”.

12) All'art. 5, il terzo comma è interamente soppresso.

13) All'art. 6, primo comma, la parola da “Ai fini” a “Metropolitane” sono interamente soppresse; egualmente, sono soppresse le parole “anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4”.

14) Al Capo III (Norme per il coordinamento tra le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale), le parole “Norme per il coordinamento tra le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale” sono interamente sostituite dalle parole “Compiti e Funzioni della Polizia Locale”.

15) All'art. 8, comma secondo, lettera a) le parole “polizia amministrativa locale” sono sostituite dalle parole “polizia giudiziaria a competenza generale ai sensi dell'art. 55 del Codice di procedura penale”; id., la lettera f) è soppressa; alla lettera g) la parola “ausiliarie” è soppressa.

16) All'art. 8, secondo comma, alla lettera k) ed alla lettera p), nonché al terzo comma ed al quarto comma le parole “Città Metropolitane” sono sostituite da “altri Enti Locali”.

17) All'art. 8, quarto comma, le parole “Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in” sono sostituite dalla parola “Le”.

*La “polizia amministrativa locale” è una nozione giuridicamente inesistente, quantomeno nel significato di attività e funzioni di polizia specificatamente intese, come da costante dottrina e giurisprudenza giuspubblicistiche, nonché dal testo e dalla relazione introduttiva del D.Lgs. 112/98. La locuzione “polizia amministrativa regionale e locale” di cui all'art. 117, lettera h), della Costituzione designa esclusivamente compiti organizzativi, se riferiti alla polizia locale, mentre nel linguaggio comunemente accettato si identifica con le normali attività amministrative e burocratiche (non di polizia) degli Enti Locali.*

18) All'art. 9, primo comma, le parole "ufficiali" sono soppresse.

19) All'art. 9, terzo comma, lettera c), le parole da "agente" a "locali" sono soppresse.

*Non esiste la qualifica di agente di polizia tributaria pur se riferita alle imposte locali. Non di meno, per istituirlo, è necessaria una legge dello Stato.*

20) All'art. 9, quarto comma, lettera b) le parole da "non aver reso" a "vigente" sono soppresse.

*La disposizione in oggetto viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. giacché la qualifica di p.s. può essere esercitata senza dotazione di armi.*

21) All'art. 9, terzo comma, lettera b), le parole da "agente" a "comma 4" sono sostituite dalle parole "agente di pubblica sicurezza secondo le disposizioni del T.U.L.P.S.".

22) All'art. 15, le parole "Elenco di evidenza pubblica dei Comandanti" sono sostituite dalle parole "Procedure di nomina dei Comandanti"; il quarto comma è interamente soppresso.

23) L'art. 16 è interamente soppresso.

*Come esattamente rilevato dal testo rielaborato dal Ministero dell'Interno, l'argomento è totalmente estraneo alla presente sede legislativa.*

24) All'art. 17, (ipotesi a) le parole da "agente" a "dotato" sono sostituite dalle parole "agente od ufficiale di pubblica sicurezza portano le armi di cui è dotato per motivi di servizio, ovvero per la tutela della sicurezza pubblica, dei diritti individuali e collettivi e della civile convivenza dei cittadini".

25) All'art. 17, (ipotesi b) è interamente respinto.

*Gli strumenti di autotutela non sono disciplinati dal vigente D.M. 145/87 di cui, per contro, il DDL non prevede in alcun sito l'abrogazione. Inoltre, i giubbotti antiproiettile sono vietati dall'art. 1 bis, comma 3, L. 6 febbraio 2006, n. 49, lo spray urticante è stato dichiarato illegale dalla Cassazione e qualunque aggeggio omologo allo sfollagente (bastone estensibile compreso) è vietato ai sensi dell'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.*

26) All'art. 19 le parole "e numero telefonico nazionale" sono soppresse; id. il secondo comma è interamente soppresso.

*E' noto a tutti che, per disposizione europea, esiste un solo numero, il 112, per tutti i servizi pubblici ivi compresi quelli di polizia.*

27) All'art. 20, il primo comma è interamente soppresso.

*E' incompatibile la predisposizione di un contratto di diritto pubblico con il mantenimento della disciplina inerente i dipendenti degli EE.LL. poiché, secondo il tenore del DDL. Saia e al., il contratto e le procedure di negoziazione ivi descritte ricalcano pedissequamente quelli previsti per la Polizia di Stato.*

28) All'art. 20, (ipotesi a) secondo comma, lettera a), le parole "istituzione di un autonomo comparto" alle parole "di impiego" sono sostituite dalle parole "inserimento del personale della Polizia Locale nel Comparto Sicurezza".

*E' insensata la reiterazione di un comparto autonomo ovvero del famigerato "tavolo separato" che mantiene la P.L., **comunque**, all'interno del Comparto dei dipendenti delle Regioni ed Enti Locali. O, più semplicemente, rappresenta una **finzione** che nasconde l'obiettivo di confermare l'esistente regime privatistico. Per di più, la discriminazione che il DDL opera tra personale di livello dirigenziale e quello "restante", cioè subalterno, attenta gravemente alla par condicio dei dipendenti della struttura (e del sedicente "autonomo comparto") pur essa integrando estremi di incostituzionalità.*

*Più lineare anche se inaccettabile è la posizione del DDL. Barbolini che, senza mezzi termini o false affermazioni riproduce, anzi peggiora, l'assetto giuridico previgente (art. 70, D.lgs. 165/2000) che, in un apposito comma (il secondo), dettava una disciplina per la P.L. ed i Segretari comunali distinta da quella dell' "universo" degli altri dipendenti degli EE.LL. Infatti, Barbolini ora vuole reinserire a pieno titolo la stessa P.L. in quell' "universo" imponendole aliquote rappresentative praticamente irraggiungibili pur se **l'intera categoria** si consorziasse in un sindacato unico!*

Art. 20 (ipotesi b) interamente respinto.

29) All'art. 21, secondo comma, le parole da "di polizia locale" a "responsabilità" sono sostituite dalle parole "di pubblica sicurezza di importo integrale a quella prevista per le altre Forze di Polizia"; id. le parole da "nella misura" a "di lavoro" sono soppresse.

*L'indennità di polizia locale non esiste come non esiste quella di "carabinieriraggio" o di guardiania della Polizia di Stato e, comunque, in virtù della sua novità tipologica dovrebbe essere, separatamente, istituita da una legge dello Stato. D'altronde, la L. 65/86, prima delle cancellazioni operate dalla L. 29/92, prevedeva pacificatamente l'indennità di p.s. per la Polizia Municipale, sebbene in aliquota percentuale rispetto alle Polizie statali. La introduzione del modello pubblicistico di contratto per la P.L. – ove fosse reale – elimina ogni riserva nel restituire a questi lavoratori il medesimo trattamento adottato per le altre Forze dell'ordine a statuto civile come, del resto, il DDL. Saia già dice di applicare in materia assicurativa e previdenziale.*

30) All'art. 22, comma 2 quarter (?), le parole "Gli appartenenti" sono sostituite dalle parole "Salvo le preclusioni derivanti dalle disposizioni in tema di segreto investigativo e segreto istruttorio, gli appartenenti".

31) All'art. 24, il terzo comma è interamente soppresso.

*Tale disposizione è altamente discriminante a danno degli obiettori di coscienza (specie se, come sembra, il DDL prediliga ancora la dotazione dell'arma senza licenza e per difesa personale di cui all'art. 1, D.M. 145/87!) che vengono **puniti** con pre-programmato trasferimento ad altro (e non meglio precisato) "ente". A meno che, non **abiurino** (perchè di questo si tratta) ai loro convincimenti, revocando la prefata obiezione!*